

## **Omissis**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

L'avv.to D.R.D. con atto del 13 luglio 2007 impugnava dinanzi al CNF la decisione assunta dal C.O.A. di Roma il 6 giugno 2007 con la quale gli era stata inflitta la sanzione disciplinare della cancellazione dall'albo sulla base del seguente capo di incolpazione:

A) Per aver offeso l'onore della categoria forense romana tutta chiamandola "associazione per delinquere";

B) Per aver offeso l'onore e il decoro dell'Avv.to M.R. con querela sporta nei suoi confronti in data 10 maggio 2003 in cui tra l'altro gli si attribuiva "di aver perseguito (nel corso della difesa espletata per conto dell'incolpato) personalissimi, miseri, se non vili interessi di bottega" oltre che per patrocinio infedele, abbandono di difesa ed altro, querela seguita da archiviazione, anche dopo opposizione dell'incolpato, perchè ritenuta "assolutamente infondata". In Roma dal 10 maggio 2003.

Il procedimento aveva avuto origine da un esposto in data 21 dicembre 2004 nel quale l'avv.to M., dopo aver illustrato i fatti poi sintetizzati nel capo d'incolpazione, aveva specificato che l'avvio a carico del D.R., dell'azione disciplinare era stata da lui richiesto in quanto, dopo l'archiviazione della precedente querela, il predetto ne aveva presentato un'altra per fatti identici, questa volta di fronte all'autorità giudiziaria di Perugia.

Aperto in data 27 aprile 2006 il procedimento disciplinare a carico del D.R., questi produceva memorie a contestazione di quanto addebitatogli.

Rigettata un'istanza di ricusazione proposta contro alcuni consiglieri, il C.O.A., nell'infliggere all'incolpato la richiamata sanzione, aveva ritenuto che il predetto non avesse ispirato la propria condotta al dovere di difesa, salvaguardando, in quanto possibile, il rapporto di colleganza, sancito dall'art. 23 del codice deontologico forense, nè avesse tenuto nei confronti del M. un comportamento ispirato alla correttezza, secondo quanto statuito dall'art. 22 dello stesso codice.

Il ricorso al CNF era stato contestualmente indirizzato anche al Procuratore della Repubblica di Perugia, al Procuratore della Repubblica di Roma e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia per l'accertamento di eventuali reati a carico di componenti del C.O.A. di Roma.

Il CNF rigettava i motivi di ricorso, in rito, con i quali il D. R. aveva lamentato il mancato accoglimento da parte del C.O.A. dell'istanza di astensione e, subordinata, di ricusazione di tre suoi componenti, e la mancata apertura di procedimento disciplinare nei confronti dell'avv.to M., a norma della Legge Professionale, art. 44.

Quanto al merito, respinte le doglianze di falsità di asserzioni e deduzioni del C.O.A. medesimo contenute nella impugnata decisione, ha affermato il CNF che, nonostante la estrema genericità e laconicità di tale pronunziale accuse rivolte dal D.R. al collega M. e la reiterazione della denuncia - querela a carico dello stesso dopo l'archiviazione disposta dal Tribunale di Roma, infrangevano i limiti di decoro e di dignità imposti dall'etica professionale e violavano consolidati canoni deontologici che impongono al professionista forense diligente scrupolo e grande prudenza e cautela nel promuovere azioni legali

contro i colleghi, non trovando neppure tali comportamenti valide scusanti in supposte provocazioni da parte del M., autore dell'esposto da cui aveva preso inizio il procedimento disciplinare di che trattasi.

Come pure non poteva essere avallato l'uso di espressioni del tipo "associazione per delinquere" usate dal ricorrente all'indirizzo del "Foro Romano" per la estrema offensività insita in tale affermazione, pur se sul punto doveva essere posto in rilievo che essa era contenuta in una lettera indirizzata al difensore dell'incolpato avv.to R., tal che non se ne giustificava la diffusione, ed altresì che dal tenore complessivo della missiva sembrava potersi fondatamente concludere che l'espressione usata andasse riferita al "complesso degli uffici giudiziari romani" piuttosto che "a quanti esercitano la professione forense". Il che riduceva di molto la portata offensiva dell'affermazione medesima, anche se la gravità dei toni usati imponeva il più fermo biasimo sulla condotta tenuta dal ricorrente.

In conclusione, sulla base delle suesposte considerazioni, riteneva il CNF eccessiva la sanzione irrogata dal C.O.A. e più adeguata alla effettiva gravità degli addebiti contestati quella della sospensione dall'esercizio professionale per la durata di mesi tre.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'avv.to D.R. sulla base di tre motivi, instando altresì per la sospensione dell'esecuzione dell'impugnata sentenza.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge per avere il CNF utilizzato, ai fini della decisione, una prova acquisita in violazione dei diritti soggettivi del ricorrente - tutelati in modo specifico dalla Costituzione, con l'art. 15, e dal codice penale, con l'art. 618. Contraddittorietà di motivazione su punto decisivo della controversia.

Osserva il ricorrente che rappresentando un principio generale dell'ordinamento giuridico, applicabile anche al procedimento disciplinare "de quo", quello secondo cui le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate, non si comprende come, pur dando atto che nel caso specifico si è trattato "all'evidenza, della lesione di un elementare principio, quello della riservatezza della corrispondenza, coperto da ampie garanzie di segretezza peraltro indebitamente infrante, senza alcuna plausibile giustificazione, da chi di tale corrispondenza non poteva affatto liberamente disporre" e pur constatando che "l'avvenuta propalazione del suo contenuto si presenta(va), in termini di gravità, ancora maggiore della stessa violazione compiuta dall'incolpato con l'uso scorretto di affermazioni di particolare gravità", la decisione impugnata abbia ritenuto comunque di esprimere il più fermo biasimo della condotta tenuta dal D.R. e ritenere sussistente l'addebito disciplinare contestato, addebito che, proprio in quanto fondato su prova illegittimamente acquisita, avrebbe dovuto esser valutato come del tutto insussistente, con i conseguenti riflessi sulla condotta complessiva disciplinarmente addebitata al ricorrente medesimo.

A conclusione di quanto sopra è stato formulato, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto:

"Dicano le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione se la lettera sopra

indicata, utilizzata come prova dal CNF nella decisione impugnata, sia stata acquisita in violazione dell'art. 15 Cost., e dell'art. 618 c.p., e di conseguenza non poteva essere utilizzata per ritenere l'Avv.to D.R.D. responsabile dell'addebito disciplinare contestato sub a)".

Di seguito rileva il ricorrente, sotto diverso e correlato profilo, la sussistenza del vizio di contraddittoria motivazione appalesandosi incoerente e illogico il ragionamento del CNF non potendo tale organo, da un lato affermare che la propalazione della lettera del professionista, contenente l'espressione censurata, abbia leso "un elementare principio, quello di riservatezza della corrispondenza, coperto da ampie garanzie di segretezza peraltro indebitamente infrante, senza alcuna plausibile giustificazione" e dall'altro porre la stessa lettera a fondamento del contestato illecito, sia pure giudicato con minor rigore, attenendo certamente il profilo della illegittima diffusione della missiva in questione all'elemento oggettivo e non a quello soggettivo dell'illecito disciplinare.

Il motivo è inammissibile.

Invero, a parte la constatazione che nel suo contesto trovano formulazione, al tempo stesso, censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizi di motivazione, ciò costituendo una negazione della regola di chiarezza posta dall'art. 366 bis c.p.c., (vedi Cass. ordin. n. 9470/2008, sent. n. 5471/2008), non risponde di certo allo schema delineato dal legislatore con riguardo alla suindicata norma la formulazione del quesito concernente la violazione di norme di diritto, essendo inammissibile (vedi Cass. ord. n. 19769/2008) il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare, come nel caso di specie, se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge (art. 15 Cost., e art. 618 c.p.).

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Osserva il ricorrente che se l'addebito disciplinare mossogli era quello di "aver offeso l'onore della categoria forense romana tutta chiamandola "associazione per delinquere" una volta accertato che il CNF aveva ritenuto tale espressione come riferentesi al complesso degli uffici giudiziari romani e non alla categoria forense, l'ovvia conclusione doveva essere quella della declaratoria di insussistenza del fatto contestato sotto il profilo oggettivo e non già l'affermazione della sussistenza di una ridotta volontà di recare specifica ingiuria.

Il motivo è del pari inammissibile, questa volta per mancanza nella dedotta censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, di quel momento di sintesi (omologo al quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti in maniera da non generare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (vedi Cass. n. 20603/2007).

Invero, nella norma dell'art. 366 bis c.p.c., nonostante la mancanza di riferimento alla conclusività (presente invece, per il quesito di diritto) il requisito concernente il motivo di cui al precedente art. 360 c.p.c., cioè la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta

insufficienza della motivazione della sentenza impugnata la rende inidonea a giustificare la decisione - deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorché, come nel caso di specie, solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all'esito di un'attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all'osservanza del requisito del citato art. 366 bis c.p.c., che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso riguardo al quale si assuma contraddittoria la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea a sorreggere la decisione (vedi Cass. ordin. n. 16002/2007).

Con il terzo motivo si denuncia infine violazione di legge ed eccesso di potere per avere la decisione impugnata fatto riferimento all'esimente della provocazione anziché a quella prevista dall'art. 598 c.p., e per aver censurato l'esercizio di facoltà legittime poste in essere dall'avv.to D.R. (presentazione di querela ed opposizione alla sua archiviazione). Omessa motivazione su punto decisivo della controversia.

Specifica il ricorrente che la impugnata decisione è affetta dai seguenti vizi:

- a) omessa motivazione su punto decisivo, per non aver considerato che le espressioni ritenute lesive della reputazione dell'avv.to M. furono manifestate in un atto di querela proposto dal D. R. da privato cittadino e non come legale;
- b) violazione di legge, per aver fatto riferimento all'esimente della provocazione e non già a quella prevista dall'art. 598 c.p.;
- c) eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento di potere, per avere il CNF fatto uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito, censurando legittime iniziative assunte dall'avv.to D.R. presentando una querela e proponendo opposizione alla sua archiviazione.

Anche quest'ultimo motivo non si sottrae alla sanzione della inammissibilità.

Innanzitutto nel suo contesto trovano formulazione al tempo stesso censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizi di motivazione il che costituisce, come si è affermato in occasione della disamina del primo motivo, una negazione della regola di chiarezza posta dall'art. 366 bis c.p.c., giacché si affida a questa Suprema Corte il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi la parte concernente il vizio di motivazione che invece deve avere una autonoma collocazione (vedi Cass. ord. n. 9470/2008 cit.).

Ma qui il ricorrente ha addirittura ommesso, con riguardo alla dedotta violazione di norme del codice penale la formulazione del quesito di diritto, richiesto a pena di inammissibilità nei casi di impugnazione per i motivi di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. da 1 a 4, e non ha fornito, con riferimento al dedotto vizio motivazionale, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale ha assunto omessa motivazione, e delle conseguenze di tale omissioni sull'impianto decisionale della impugnata pronuncia.

Nè può in ogni caso ritenersi che il quesito di diritto - e la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa - sarebbero in ogni caso presenti nell'illustrazione del motivo sottoposto all'esame di questa Corte poichè la prescrizione formale introdotta dalla norma in esame non può essere interpretata nel senso che tali elementi possano desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo di ricorso, una siffatta

interpretazione potendosi risolvere nell'abrogazione tacita della norma in questione (vedi Cass. n. 23153/2007, n. 16941/2008).

In conclusione il proposto ricorso va dichiarato inammissibile e tale statuizione travolge ovviamente l'istanza di sospensione dell'esecuzione della impugnata decisione.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio stante la mancata costituzione degli intimati.

**P.Q.M.**

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2008.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2009